



SEGRETERIA PROVINCIALE DI PISTOIA

Via Macallè nr. 23
Tel. 0573970529
www.sap-pistoia.com
pistoia@sap-nazionale.org

@ **AL DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE**
@ **ALLA SEGRETARIA NAZIONALE**

FIRENZE
ROMA

Durante l'ultimo confronto semestrale del 5 febbraio c.a., avvenuto con il Dirigente della Sezione di Pistoia, relativamente anche alla reperibilità esperita dal personale della Polizia Stradale, il SAP ha sollevato dubbi circa la legittimità di alcuni tipi di impiego del personale senza che vi fosse la corresponsione della indennità esaminata.

In particolare, più volte il personale della specialità, in servizio in questa provincia, è stato chiamato ad anticipare l'orario di servizio, (soprattutto nelle ore notturne) in caso di improvvise esigenze, senza che quel Dirigente predisponesse i previsti emolumenti; contestata all'Amministrazione tale evidente e chiara mancanza, non ha saputo sufficientemente argomentare la propria posizione tanto da dichiarare di dover fare un quesito al Ministero dell'Interno senza dare credito a quanto asserito dal SAP.

Tale condotta, oramai divenuta una prassi per la Dirigenza della Stradale pistoiese, ha per l'ennesima volta dimostrato di non voler prendere atto dei rilievi mossi nei suoi confronti, perseverando nella predetta violazione che ancora oggi viene messa in atto.

I confronti con i sindacati non dovrebbero essere un terreno di scontro bensì incontri costruttivi tesi a raggiungere una condivisione di intenti che possano soddisfare le esigenze del personale con quelle dell'Amministrazione.

Non occorre fare ricorso a pretestuosi quesiti ministeriali che dimostrano solo quanto l'Amministrazione in sede locale sia priva di cognizioni e di sapere (ricordiamo, a solo titolo esemplificativo, la controversia riguardante la conversione delle ore di straordinario in riposi compensativi) ma soprattutto poco aperta a prestare fede a quanto rappresentato da chi tutela gli operatori della polizia ormai da anni.

Abbiamo così trovato, a dimostrazione che quanto da noi asserito corrisponda al dettato normativo, specifiche disposizioni ministeriali delle quali in seguito riportiamo l'inciso per intero e visto che reperirle non è stato poi così difficile, ci chiediamo se l'Amministrazione in sede locale non abbia volontariamente e consapevolmente ommesso di cercare al suo interno le disposizioni che non solo sposavano la tesi del SAP ma che tutelavano economicamente i colleghi ai quali veniva ordinato di anticipare il proprio turno di servizio in orari non contrattati (22.00-04.00).

Nella nota dell'Ufficio rapporti sindacali del ministero nr. 557/RS/01/3912297 del 28.09.2006 viene citato testualmente:

Sono pervenuti taluni quesiti in merito alla posizione di personale che pur non essendo collocato in reperibilità viene chiamato, per eccezionali sopravvenute esigenze, ad effettuare prestazioni lavorative dopo avere già espletato l'ordinario turno di servizio.

Al riguardo si precisa che, qualora la prestazione aggiuntiva venga espletata quale prosecuzione dell'ordinario turno (ad esempio personale con turno 13.00/19.00 che per sopravvenute esigenze protrae, senza interruzione, la prestazione lavorativa fino alle ore 21.00) il dipendente percepirà, per le ore eccedenti il solo compenso per il lavoro straordinario.

Nel caso in cui vi sia invece un'interruzione rispetto al turno ordinario (riprendendo l'esempio di cui sopra, si pensi al dipendente che, terminato alle 19.00 per eccezionali sopravvenute esigenze

viene richiamato in servizio alle ore 21.00 con prestazione aggiuntiva fino alle ore 23.00) oltre al compenso per lavoro straordinario dovrà essere corrisposta anche l'indennità di reperibilità nella misura fissata in sede di accordo per la ripartizione del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

La differenza fra le fattispecie sopra citate a titolo esemplificativo, risiede infatti nella circostanza che nel secondo caso, essendosi verificata una soluzione di continuità tra il turno e la prestazione aggiuntiva, si è determinato evidentemente un maggior disagio per il dipendente che viene richiamato in servizio dopo aver concluso il proprio turno.

Analogamente la circolare 333-A/9807.F.11.1 del 05.12.2005 prevede che “ *omissis.. tuttavia produce gli effetti tipici della reperibilità consistenti nell'obbligo di intervento in seguito alla chiamata e nel diritto ad identico compenso*” confermata anche dalla successiva 557/RS/01/113/5895 del 19.02.2013 che al punto II.3 cita:” *omissis.. il medesimo compenso previsto per la reperibilità è attribuito al personale che, non obbligato a mantenere la reperibilità, è chiamato ad intervenire in servizio per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio.*”

In virtù delle esplicazioni ministeriali appare quindi assolutamente necessario che vengano puntualmente analizzati i servizi del personale della Polizia Stradale della Provincia di Pistoia , relativi all'ultimo decennio, affinché siano conteggiate e opportunamente segnalate per la corresponsione , le reperibilità spettanti , ricordando che se solo si trattasse di una sola reperibilità annua per ogni poliziotto di quella specialità, l'Amministrazione avrebbe causato un danno economico totale pari a circa 15.000 euro.

La Segreteria nazionale vorrà monitorare gli adempimenti richiesti all'Amministrazione intervenendo comunque presso il competente Ufficio Rapporti sindacali per la situazione prospettata.

Pistoia 27 Marzo 2014

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Andrea CAROBBI CORSO